



MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO CAPUA

Via Gran Quartiere, 4

81043 Capua (CE)

C.F. 97254170588

Atto negoziale nr. /2019 in data 2019

**Contratto a seguito di gara a procedura aperta per la vendita di Kg 120.300 in
unico lotto di rottami metallici.**

VISTO

- l'art. 48 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", che definisce lo status giuridico e lo scopo dell'Agenzia Industrie Difesa quale Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa;

- l'art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185;

- gli artt. da 131 a 143 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recanti previsioni in tema di organizzazione e funzionamento dell'agenzia Industrie Difesa, nonché i successivi artt. da 569 a 574 disciplinanti condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni;

- la Convenzione triennale tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa, siglata in data 27 dicembre 2017 regolante i rapporti tra quest'ultima e il Ministero della Difesa;

PREMESSO

- che il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa ha autorizzato il competente Ufficio all'esperimento della gara a procedura aperta per la vendita di rottami metallici.

- che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione invio sul sito dell'Agenzia Industrie Difesa/invio della lettera d'invito, del disciplinare di gara e relativi allegati regolanti la procedura in premessa;

- che di tale procedura è rimasta aggiudicataria la Società _____ la quale ha offerto un incremento percentuale del _____ sul prezzo a base d'asta di € _____, come risulta dal verbale di valutazione offerte del giorno _____.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

l'anno duemiladi _____, addì ____ del mese di _____.

TRA

- lo Stabilimento Militare Pirotecnico, codice fiscale 97254170588, rappresentato dal Col. Ing. t.ISSMI Giulio ERMIO, nato a Nicastro (CZ) il 26/01/1966, quale Direttore dello STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO, domiciliato per la carica in CAPUA (CE), Via Gran Quartiere 4;

- la Società _____ avente sede in _____, CAP _____, C.F./P.IVA n. _____, rappresentata in questo atto dal sig/ra. _____ (C.F.: _____) nato a

	_____ il _____ e residente in _____, nel-	
	la qualità di Legale Rappresentante con firma libera della suddetta Società	
	come risulta dal certificato della camera di commercio si conviene quanto	
	segue:	
	ARTICOLO 1: PARTI E OGGETTO DEL CONTRATTO	
	La Società, come sopra rappresentata, si obbliga ad acquistare dall’Agenzia	
	Industrie Difesa – Stabilimento Militare Pirotecnico i rottami elencati; im-	
	pegnandosi al pagamento a titolo di corrispettivo a favore dello Stabilimento	
	Militare Pirotecnico Capua del prezzo complessivo di € 392.581,90 (Tre-	
	centonovantaduemilacinquecentottantuno/90), in particolare di €	
	24.929,00 (ventiquattromilanovecentoventinove/00) per Kg. Circa 9.700	
	di rottami di zinco, € 869,00 (ottocentosessantanove/00) per Kg. Circa	
	1.100 di rottami di acciaio, € 4.637,50 (quattromilaseicentotrentaset-	
	te/50) per Kg. Circa 26.500 di rottami di ferro, € 354.200,00 (trecento-	
	cinquantaquattromiladuecento/00) per Kg. 92.000 di rottami di ottone	
	da semilavorati, €7.946,40 (settemilanovecentoquarantasei/40) per Kg.	
	3.300 di rottami di ottone da tornitura di barre, il tutto fuori dal campo	
	di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e	
	ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni fissate nel presente atto e relativi	
	allegati.	
	A conclusione delle attività di ritiro, la eventuale differenza di valore dovuta	
	a variazioni di peso del materiale, in più o in meno, fino a concorrenza del	
	20% (venti per cento) del peso stesso costituirà oggetto di conguaglio me-	
	diante ulteriore fatturazione/emissione nota di credito.	
	ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI ESECUZIONE	
	3	

Il presente Atto dovrà eseguirsi sotto l'osservanza:

- a) del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.;
- b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- c) da quanto previsto dalle premesse e dagli articoli del presente atto e, per quanto da essi non espressamente indicato, da quanto disposto in materia dal codice civile e da ogni altra norma di legge applicabile.

ARTICOLO 3: RITIRO

Le Parti del presente contratto convengono che la cessione avvenga secondo clausola "franco fabbrica", e il trasferimento dei rischi inerenti al materiale sorgerà in capo alla Società contestualmente al passaggio di proprietà dello stesso.

Inoltre, il ritiro del materiale oggetto della vendita dal luogo di stoccaggio, che la Società dichiara di conoscere avendolo già visionato, ed il conseguente trasporto, deve essere eseguito a cura, rischio e spese della Società acquirente, comprese le spese di caricamento, imballaggio ed altro e secondo le norme appresso specificate:

- a) il ritiro deve essere concordato preventivamente con lo Stabilimento Militare Pirotecnico e dovrà essere eseguito nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore d'ufficio e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di avvenuto pagamento di cui al successivo art. 6.

In caso di mancato ritiro nei termini sopra indicati si procederà all'incameramento della cauzione;

- b) il ritiro è subordinato al pagamento, da parte della Società, dell'intero ammontare del lotto al lordo del rialzo percentuale d'offerta che dovrà essere eseguito, a mezzo di bonifico bancario, prima dell'avvio delle operazioni

di ritiro. Sarà pertanto cura della Società, appena eseguito il previsto bonifico, concordare con i rappresentanti dello Stabilimento i giorni e le modalità per eseguire il ritiro.

ARTICOLO 4: CAUZIONE

La garanzia presentata dalla Società in sede di gara, rimane trattenuta dallo Stabilimento Militare Pirotecnico Capua anche a garanzia dell'esecuzione del presente Atto. Trascorsi i termini di cui all'articolo 3 para a), senza che la Società abbia provveduto al ritiro del lotto di materiale, lo Stabilimento Militare Pirotecnico Capua avrà piena facoltà di recedere dal presente Atto ed incamerare la cauzione senza che la Società possa sollevare alcuna obiezione al riguardo.

Allo stesso modo, lo Stabilimento potrà recedere dal presente atto e procedere all'incameramento della cauzione qualora la Società non proceda al pagamento dei materiali entro il termine stabilito.

ARTICOLO 5: RESPONSABILITA'

La Società è responsabile di eventuali danni eventualmente provocati durante il maneggio, confezionamento, caricamento, trasporto, e quant'altra operazione o lavorazione sui beni in vendita, sia a persone e cose dello Stabilimento Militare Pirotecnico, sia a terzi. Tali operazioni restano pertanto a cura, rischio e spese della Società, la quale non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del presente Atto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di cui sopra saranno risarciti dalla Società.

ARTICOLO 6: PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Atto, lo Stabilimento

Militare Pirotecnico (Capua) provvederà ad emettere fattura nei confronti della Società, dandone conoscenza alla Direzione Generale di A.I.D.. La Società pagherà, entro 30 giorni dall'emissione della fattura, e comunque prima dell'avvio delle operazioni di ritiro del materiale, l'intero importo del lotto aggiudicato, al lordo del rialzo indicato in offerta, versando il corrispettivo sulle seguenti coordinate bancarie intestate all'Agenzia Industrie

Difesa: Stabilimento Militare Pirotecnico Capua

Nome: Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Militare Pirotecnico Capua.

Banca: UBI Banca S.p.A.

SWIFT/BIC: BLOPIT22

IBAN: IT 69 Y 03111 03256 000000000225

Copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto buon esito del versamento sarà inviata, a cura di PIROMILES, ad A.I.D. Direzione Generale, autorizzando il ritiro dei materiali.

ARTICOLO 7: PENALITA'

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 3 comma a), la Società sarà soggetta all'applicazione di penalità qualora non ritiri, per causa ad essa imputabile, il materiale oggetto di vendita nel termine massimo previsto al precedente art. 3 comma a). Per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto, sarà applicata una penalità pari al 2% dell'importo relativo ai quantitativi di materiale non ritirato, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno, fino alla concorrenza massima del valore della garanzia prestata in sede di offerta.

ARTICOLO 8: REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo di vendita risultante dall'offerta della Società si intende non soggetto a revisione.

ARTICOLO 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto alla Società di cedere a qualsiasi titolo, fatte salve le vicende soggettive del contraente di cui all'art. 106 lett. d) punto 2) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente contratto, a pena di nullità dello stesso.

ARTICOLO 10: COORDINATORE DELLA SICUREZZA – VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In osservanza di quanto disposto dal D. lgs. 81/08, si provvederà alla redazione del verbale di concordamento per la valutazione dei rischi da interferenza

ARTICOLO 11: TUTELA DELL'AMBIENTE

Lo Stabilimento si impegna a fornire alla Società tutte le informazioni in suo possesso richieste dalla normativa ambientale applicabile al materiale oggetto del presente contratto. Inoltre, la Società dichiara di ben conoscere le disposizioni in materia ambientale di cui al D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 12: FORZA MAGGIORE

Il verificarsi di fatti ed eventi che costituiscono casi di forza maggiore in conformità alla legge italiana saranno notificati dalle parti. Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni previste nel Contratto per causa di forza maggiore.

Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte che ne subisca le conseguenze (la Parte "inadempiente") informerà l'altra Parte del verificarsi

di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali, mediante lettera raccomandata a/r o PEC entro cinque giorni lavorativi successivi al verificarsi degli eventi.

In tal caso, le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangono, la Parte Inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'Evento di Forza Maggiore.

ARTICOLO 13: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le Parti contraenti garantiscono che le informazioni, i documenti, i materiali e le tecnologie inerenti ad una Parte oggetto di vendita di cui l'altra Parte venga a conoscenza in ragione del Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati in funzione dell'attuazione del contratto stesso, salvo il preventivo consenso scritto di entrambe le parti.

Le Parti si impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate e, nello svolgimento delle attività di proprio interesse, a preservare e osservare la sicurezza e la segretezza di tali informazioni (compreso il trattamento dei dati personali) secondo la normativa vigente (in conformità di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e dal GDPR 679/16 in materia di privacy).

ARTICOLO 14: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CON-

TRATTO

Il presente contratto è valido dalla data di approvazione che sarà comunicata

tempestivamente alla Società.

Il presente contratto si concluderà con il pagamento e la consegna di tutto il materiale di cui all' allegato "A".

ARTICOLO 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. dalla parte adempiente mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R o Pec, a seguito del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore della durata di oltre due mesi così come disciplinato all'art. 12.

ARTICOLO 16: CONTROVERSIE

Il Contratto è soggetto all'applicazione della legge italiana.

Le parti concordano che, nel caso in cui dovesse insorgere qualsiasi controversia riguardante l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto, esse tenteranno di addivenire ad una composizione amichevole e stragiudiziale della vertenza.

Ove ciò non sia possibile, le controversie verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono – in quanto applicabili – le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni in materia di beni mobili dello Stato.

ARTICOLO 17: PREVIDENZA SOCIALE

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nei contratti collettivi del lavoro che prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte

dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.. Nel caso di denuncia da parte del competente Ispettorato Regionale del Lavoro che a carico della Società acquirente siano state elevate contravvenzioni e comunque rilasciate prescrizioni per accertate inadempienze ai predetti obblighi, lo Stabilimento ha la facoltà di sospendere lo svincolo della cauzione fino a quando l'Ispettorato Regionale del Lavoro, che ha fatto denuncia, autorizzi lo svincolo stesso, né la Società potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato svincolo della cauzione.

ARTICOLO 18: COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti, per essere validamente ed efficacemente effettuate, dovranno essere indirizzate, anche a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Militare Pirotecnico Capua, Via Gran Quartiere, 4 – 81043 Capua (CE).

piromiles@aid.difesa.it – piromiles@postacert.difesa.it

Eventuali variazioni di indirizzo di una Parte dovranno essere comunicati all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata o Pec entro 30 gg dall'avvenuta variazione. La comunicazione della variazione di indirizzo sarà pertanto valida ai fini del presente contratto.

ARTICOLO 19: ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

E' fatto obbligo alla Società di farsi carico di tutti gli oneri e le spese inerenti al presente atto, compresa l'imposta di registro eventualmente dovuta in caso d'uso. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente contratto.

ARTICOLO 20: ALLEGATI

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

Allegato A: lista materiali oggetto di vendita;

Allegato B: CPT;

Allegato C: Offerta della Ditta.

Il presente atto consta di n. 11 pagine interamente scritte oltre la undicesima fin qui e sarà registrato solo in caso d'uso.

Per l'AID

Per la Società

Stabilimento Militare Pirotecnico

Il Legale Rappresentante

Capua

Il Direttore

Col. Ing. t.ISSMI Giulio ERMIO